



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 29-03-2019	OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019
------------------------	--

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, alle ore **20:10**, nella solita sala delle Adunanze consiliari.

In Prima convocazione sessione Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	P
IACHINI TATIANA	P	RASTELLI PIERO	P
CAMPITELLI EMIDIO	P	CANDELORI ALESSANDRA	A
DI BATTISTA ADRIANO	P	PELLICIONI LUDOVICA	A
GATTI CARLA	A	DI SABATINO GIORGIO	P
DI EMIDIO CHIARA	A	POMPIZI ALBERTO	P
CIAVATTA MARIO	P		

**PRESENTI**

**9**

**ASSENTI**

**4**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA ANDREA.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. TOMMASO ANGELINI.**

La seduta è Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### UDITA la relazione del Sindaco,

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *"... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*;

**DATO ATTO CHE** le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 12.000,00, stimate per effetto delle aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ma al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, partecipano alla copertura dei costi complessivi dei servizi indivisibili;

**RICHIAMATA** la delibera C.C. n. 7 del 26/02/2018 con al quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

#### **VISTI:**

- ) l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ) l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;
- ) l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- ) l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ..."*;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

**RITENUTO** quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Beni-merce	2,50 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

**DATO ATTO** che, per l'anno 2019, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o servizi socio assistenziali;

**VISTI** i costi dei servizi indivisibili di cui sopra:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
-----------	-----------------	---------------------

1	Illuminazione pubblica	€ 171.000,00
2	Manutenzione strade	€ 24.000,00
3	Manutenzione del verde	4.000,00
4	Servizi socio assistenziali	€ 130.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 329.000,00</b>

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

**VISTO** l'esito della votazione espressa nei modi di legge, per come di seguito specificata:

Presenti n°	Votanti n°	Astenuti n°	Voti favorevoli	Voti contrari
9	9	0	7	2
				(Di Sabatino - Pompizi)

### D E L I B E R A

**DI CONFERMARE** per l'anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett a), della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e a legislazione vigente le aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Beni-merce	2,50 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

**DI STIMARE** in € 329.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda allegata al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 171.000,00

2	Manutenzione strade	€ 24.000,00
3	Manutenzione del verde	€ 4.000,00
4	Servizi socio assistenziali	€ 130.000,00
	<b>TOTALE</b>	€ 329.000,00

**DARE ATTO CHE** le aliquote TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

**DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;

**DI DICHIARARE** con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente, il presenta atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, ultimo comma D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

---

## **PARERI OBBLIGATORI**

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA n. 11 ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC.  
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  
ANNO 2019.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 26-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Marco Di Michele

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 26-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Marco Di Michele

---

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

**IL SINDACO**  
F.to Avv. ANDREA LUZII

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 7 del 29-03-2019 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data \_\_\_\_\_ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI

---

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

ALBO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI

---

### **ESITO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [ ] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000  
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI